



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AD INTERIM DEL IV SETTORE
“ ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI ”
n. 1842 del 10 SET. 2025**

n. 183 del 08.09.2025

OGGETTO: “Servizio di conferimento rifiuti sopravaglio (CER 19.12.12) provenienti dal TMB di Cava dei Modicani di Ragusa presso l’impianto sito in c.da Valanghe D’Inverno, Motta S. Anastasia (CT)” – Ditta OIKOS S.p.A. – P.IVA 04390280875 - Liquidazione fatture n° 443/04 e n° 444/04 del 31.07.2025 per servizi resi nel mese di giugno 2025 - CIG: B76B4EAB4B

**IL RESPONSABILE E. Q. – U. O. C. 7
ECOLOGIA E POLITICHE AMBIENTALI**

Premesso che:

- con D.D.S. n. 377/SRB del 18.12.2009 l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha autorizzato alla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. un impianto mobile costituito da Trituratore per le operazioni D14 E R4;
- con D.D.G. n. 203 del 22.04.2010, il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi ubicata in C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa;
- con Ordinanza n. 4/Rif. del 07 giugno 2018 relativa al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in Sicilia, il Presidente della Regione Siciliana, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, fra l’altro, autorizzava, temporaneamente, l’esercizio dell’impianto di pretrattamento sito presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa;
- con nota prot. n. 1670 del 18.06.2018 la SRR ATO 7 Ragusa comunicava al Dipartimento Regionale dell’Ambiente il completamento delle opere di ricollocazione dell’impianto in area esterna alla vasca della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, completi dei correlati presidi ambientali in aderenza al crono programma;
- in data 12 e 16 luglio 2018 la società Sicula Trasporti srl, gestore dell’impianto di discarica sito in Catania – Lentini comunicava al Dipartimento Regionale dell’Ambiente una situazione di sovraccarico dei quantitativi di rifiuti conferiti presso il proprio impianto determinando gravi problematiche nella gestione dell’impianto di trattamento meccanico, chiedendo, pertanto, una riduzione degli stessi;
- a seguito delle criticità tecniche-gestionali derivanti dall’elevato flusso di rifiuti conferito presso l’impianto della Società Sicula Trasporti srl, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti riteneva opportuno individuare nella discarica di Cava dei Modicani il sito ove poter fare conferire, anche nel rispetto del principio di prossimità, i rifiuti indifferenziati prodotti nei territori dei Comuni della Provincia Regionale di Ragusa di Modica, Santa Croce Camerina e Vittoria (che avevano conferito fino ad allora presso l’impianto della Sicula Trasporti srl);
- con D.D.G. n° 321 del 16.03.2017 il Dirigente Generale dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha decretato il conferimento presso l’impianto della Società OIKOS S.p.A. di Motta S. Anastasia (CT) della frazione secca del sopra vaglio dei rifiuti indifferenziati, prodotta, a seguito trattamento meccanico, presso l’impianto di trattamento di Cava dei Modicani (TMB);

- con ordinanza Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 25 luglio 2017, e successive proroghe, fu ordinato di conferire la predetta frazione del sopra vaglio derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati conferiti presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di Cava dei Modicani presso il predetto impianto della Società Oikos con sede in Motta S. Anastasia (CT);
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con D.D.G. n. 798 del 18.07.2018, a parziale modifica del decreto D.D.S. n° 1290 del 29.09.17, e successivo D.D.G. n° 1720 del 21.12.2018, autorizzava il Comune di Modica, appartenente alla SRR Ragusa Provincia, a conferire, con decorrenza 20 luglio 2018 e nel rispetto dei limiti quantitativi imposti, i rifiuti indifferenziati, prodotti nel proprio ambito comunale, presso l'impianto TMB di Cava dei Modicani;
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con D.D.G. n. 391 del 27.03.2025, ha rimodulato le quantità di frazione secca conferibili da parte dei Comuni presso l'impianto del TMB di Cava dei Modicani;

Dato atto, inoltre, che:

- a seguito dell'Ordinanza n° 7/Rif del 03.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana, il Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, ha garantito la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni afferenti la SRR "ATO 7 Ragusa" e, in particolare, la conduzione dell'impianto TMB in esercizio presso la discarica dell'ATO in liquidazione, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2 bis della L.R. n° 9/2010;
- con le diverse ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. emesse dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, è stata consentita la temporanea gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Cava dei Modicani, nelle more di acquisire il provvedimento autorizzativo regionale ordinario conclusivo per la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e consolidare il passaggio dell'impianto dall'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa;
- in data 19 gennaio 2021 l'ordinanza contingibile ed urgente n° 07/2020 emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha cessato i propri effetti e con essa sono cessati anche la gestione commissariale e il servizio di trattamento meccanico dei rifiuti relativo all'impianto realizzato dalla gestione commissariale all'interno del sito della discarica di Cava dei Modicani di proprietà dell'ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione;
- per il detto impianto TMB di Cava dei Modicani sono stati emessi i provvedimenti A.I.A., giusto D.D.G. n° 26/27.01.2021, e P.A.U.R., giusto D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, rilasciati in favore della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., dal competente Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- è stato rilasciato alla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. (P.IVA 01544690884) dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti il D.D.G. n° 76 del 10.02.2021 - A.I.A. avente ad oggetto "*Annulamento D.D.G. n. 26/2021 e riproposizione. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa "da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava Dei Modicani - Ragusa"*";
- in virtù, dei predetti provvedimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, P.A.U.R., giusto D.A n° 018/GAB del 28.01.2021 e D.D.G. n° 76 del 10.02.2021, la gestione del predetto impianto di Cava dei Modicani è stata trasferita dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa ponendo fine alla lunga fase di gestione straordinaria autorizzata sin dal 2013 con ordinanze contingibili ed urgenti prima del Presidente della Regione Siciliana e poi dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Considerato che:

- i rifiuti conferiti presso il TMB, nella quantità stabilite dal D.D.G. n 1720 del 21.12.2018 e, in ultimo, dal D.D.G. n. 391 del 27.03.2025 devono essere sottoposti ai necessari processi di biostabilizzazione e di trattamento per essere poi trasferiti presso impianti all'uopo autorizzati;

- per il conferimento del sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotto a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati effettuato presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani, fu individuato dalla SRR ATO 7 Ragusa, cui spetta l'onere di individuare gli impianti idonei a ricevere le frazioni di rifiuto ottenute dal trattamento del secco non riciclabile presso il TMB di Cava dei Modicani, comunicandone i relativi oneri ai Comuni soci, l'impianto della Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT), fra l'altro unico impianto disponibile nella Regione Sicilia a ricevere tale tipologia di frazione, considerato che, a seguito della chiusura dello stesso nei periodi giugno – ottobre 2022 e giugno-novembre 2023, per tali rifiuti si è dovuto ricorrere ad impianti extra – regionali con conseguente aggravio dei costi per i Comuni;
- la predetta Società "OIKOS S.p.A." è autorizzata alla gestione della detta discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi; sita in Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. n° 981 del 09.08.2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti, a rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 221 del 2009;
- con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n° 19387 del 15.05.13, fu rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla Ditta "OIKOS S.P.A.", come disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D. LGS. n. 36/2003;
- in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 346 dell'8 settembre 2022, la società OIKOS S.p.A. risultava nel pieno possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi denominata Valanghe d'Inverno sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia CT);

Dato atto che:

- la SRR ATO 7 Ragusa, con nota prot. n° 4092/U del 10.10.2022, comunicava ai Comuni soci:
- l'avvio dell'operatività dell'impianto TMB di Cava dei Modicani, con accettazione dei R.U.R. dei dodici Comuni del Eibero Consorzio Comunale di Ragusa, a far data dell'11.10.2022, a seguito affidamento alla Ditta IBLUE S.C.A.R.L. in forza al nuovo contratto stipulato in data 30/09.2022 – CIG 90932123ED, con durata di tre anni e con opzione di estensione per un ulteriore anno;
- a seguito disponibilità, giusta nota prot. n. COM/100SET/1021U/2022, manifestata dalla Società Oikos S.p.A., con nota prot. n° 4092/U del 10.10.2022, che il sopravaglio decadente dal trattamento meccanico dell'impianto T.M.B. di Cava dei Modicani andava conferito presso l'impianto della Ditta OIKOS S.p.A.;

Dato atto, inoltre, che:

- con D.D.S. n° 325 del 02.05.2023, emesso dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, notificato alla SRR ATO 7 Ragusa e agli altri Enti interessati con nota D.A.R. – Servizio 6 n. 21646 del 05.05.2023 l'A.I.A., di cui al D.D.G. n° 76 del 10.02.2021 è stata volturata, fino a scadenza contrattuale, all'impresa gestore IBLUE S.C.A.R.L.;
- conseguentemente, con nota congiunta, del 05.05.2023, prot. 1745/U, tra SRR ATO 7 Ragusa e IBLUE S.c.a.r.l., veniva comunicata; alla Società Oikos S.p.A., la volta del D.D.G. n° 76/10.02.2021 al predetto nuovo gestore, Iblue Scarl, del TMB di Cava dei Modicani;
- con nota del 19.02.2025, prot. 434/U, la SRR ATO 7 Ragusa comunicava che il corrispettivo da riconoscere alla predetta Società OIKOS SPA è di € 130,46/tonn. oltre IVA al 22% e comprensivo di tributo speciale ed oneri di mitigazione ed ogni altro onere;

Posto che:

- dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti la pubblicazione dei bandi di gara, garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall'ANAC in attuazione dell'art. 27 del Codice;
- specificatamente gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2024, decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell'art. 27 ("Pubblicità

legale degli atti”) e al comma 4, ultimo periodo, dell’art. 85 (“Pubblicazione a livello nazionale”) del “Codice”;

- il Comune di Modica (a seguire anche “**stazione appaltante delegante**”) ha dato mandato alla *Centrale Unica di Committenza Trinakrija Sud* (a seguire “Centrale di Committenza”), segnatamente alla Sezione Comiso - Unità Operativa appalti lavori, appalti misti interventi manutentivi e ambientali (a seguire “*CUC Comiso*”), come da deliberazione di Giunta Comunale di Modica n. 76 del 25.03.2025 e relativo accordo sottoscritto tra le parti+, ai fini di esperire la procedura preordinata, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b, punto b) del D.lgs. 36/2023 sino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione “immediatamente efficace”, per l’ottenimento del CIG (Codice Identificativo di Gara) relativo al servizio in argomento da affidare alla detta Società OIKOS SPA di Motta S. Anastasia.(CT), unico operatore economico nella Regione Siciliana deputato al ricevimento del rifiuto in oggetto;

Dato atto che:

- la procedura è stata svolta integralmente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Net4market e attraverso l’utilizzo del suddetto portale telematico si è proceduto all’implementazione della gara in argomento, alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell’art. 14 del *Codice dei contratti*) ed infine all’acquisizione del CIG indicato in epigrafe;
- il Responsabile della CUC di Comiso, a seguito del regolare espletamento della procedura di cui sopra e della verifica, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice dei contratti, per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, con determinazione n° 1227 del 07.07.2025 e successiva rettifica n° 1305 del 15.07.2025 per le motivazioni nella stessa espresse dalla CUC di Comiso, ha aggiudicato l’appalto del servizio in oggetto alla predetta Società OIKOS SPA, P.IVA 04390280875, con sede in Motta Sant’Anastasia (CT) – Via G. Verdi n. 44/A, al prezzo offerto per l’anno 2025 di € 933.049,92 oltre IVA al 22% ed ogni altro onere compreso;
- la CUC di Comiso ha esperito, a sua cura, le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali con esito regolare e completo, a meno della certificazione riguardante l’ottemperanza alla L. 68/99, richiesta al competente centro per l’impiego ma non acquisita alla data della determinazione n° 1227 del 07.07.2025, e ha dichiarato l’informativa antimafia assolta;
- con la predetta determinazione n° 1227 del 07.07.2025, la CUC di Comiso ha ritenuto opportuno, seppur in difetto della previa acquisizione del certificato di ottemperanza alla L. 68/99, di addivenire, comunque, all’aggiudicazione dell’appalto disponendo che il Comune si cauteli, inserendo nel contratto una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del C.C. “*per l’ipotesi, in cui successivamente alla sua sottoscrizione fosse rilasciato dall’autorità competente il certificato richiesto e allo stato non pervenuto, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato*”;
- viene rammentato dalla CUC di Comiso, che, a fondamento della legittimità della decisione assunta, il principio del risultato in effetti consente di orientare l’operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il criterio temporale della tempestività dell’affidamento ed esecuzione del contratto, in sostanza, imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse;
- conseguentemente, con determinazione n° 1477 del 23.07.2025 si è proceduto alla ratifica dell’Aggiudicazione disposta dalla CUC di Comiso con il predetto provvedimento n° 1227 del 07.07.2025 e successiva rettifica n° 1305 del 15.07.2025;
- la CUC di Comiso con provvedimento n° 1516 del 12.08.2025, ha convalidato l’aggiudicazione disposta con il provvedimento n° 1227 del 07.07.2025 e successiva rettifica n° 1305 del 15.07.2025;

Dato atto, inoltre, che:

- per il servizio in oggetto è stato sottoscritto tra il Comune (quale *produttore iniziale* del rifiuto indifferenziato), la Società Iblue S.c.a.r.l. – P.IVA 03786320790 (quale soggetto gestore del TMB di Cava dei Modicani) e la Società Oikos S.p.A. – P.IVA 04390280875, n.q di gestore IPPC dell’impianto di Motta S. Anastasia (CT), il contratto di servizio R.A.P. n. 2922 del 08.09.2025;
- la contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio presso l’impianto della ditta “OIKOS S.p.A.” connessi al rifiuto “tal quale” conferito dai Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa presso il TMB

di Ragusa sono regolati sulla base dei report mensili emessi dalla SRR ATO 7 RAGUSA, mentre la corrispondente fatturazione è effettuata direttamente dalla ditta "OIKOS S.p.A." nei confronti di ogni singolo Comune;

- per il servizio di smaltimento eseguito dal Gestore IPPC il costo in capo al Produttore iniziale per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12), da non sottoporre a trattamento è di € 119,90/t. (euro centodiciannove/90) per ogni tonnellata, oltre Tributo Speciale di € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora gli oneri di mitigazione ambientale (royalties) pari a € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. come per legge, per complessivi €/ton. 130,46 oltre IVA;

Viste:

- la nota è il prospetto riepilogativo, prot. n. 1591/U del 03.07.2025, trasmesso dalla SRR ATO 7 Ragusa e riportante le quantità di sopravaglio conferite nel mese di giugno 2025 presso l'impianto di destinazione della detta Ditta "Oikos S.p.A" per ogni singolo Comune;
- la fattura elettronica n° 372/04 del 30.06.2025 e relativa N.C. n° 431/04 del 31.07.2025 emessa a storno totale per errata indicazione del n. di CIG;
- la fattura elettronica n° 373/04 del 30.06.2025 rifiutata per errata indicazione del n. di CIG;
- la nota di credito n° 432/04 del 31.07.2025 a valere sulla predetta fattura n° 373/04 del 30.06.2025 erroneamente non rifiutata;
- le fatture n° 443/04 del 31.07.2025 dell'importo di € 85.375,54 di cui € 69.979,95 per servizio ed € 15.395,59 per IVA al 22% e n° 444/04 del 31.07.2025 dell'importo di € 2.923,91 di cui € 2.396,65 per servizio ed € 527,26 per IVA al 22% per un importo totale di € 88.299,45 di cui € 72.376,60 per servizio ed € 15.922,85 per IVA al 22%

emesse dalla Ditta "OIKOS S.p.A." per servizio in argomento espletato nel mese di giugno 2025, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla stessa;

Dato atto che la superiore somma di € 88.299,45 trova copertura finanziaria nella determinazione n° 651 del 15.04.2025, al cap. 5810/99 imp. n° 198/SUB2/2025 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025;

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- ai sensi dell'art. 250, comma 1, del TUEL;
- l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
- dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;
- la norma consente il superamento delle dotazioni previste nell'ultimo bilancio approvato a condizione che siano individuate le fonti di finanziamento;
- inoltre ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è ss.mm.ii., la spesa di che trattasi, per l'adeguamento degli stanziamenti di uscita, rientra tra quelle obbligatorie e non frazionabili;
- la superiore spesa è assolutamente necessaria ed indispensabile per assicurare l'espletamento di un servizio indispensabile e obbligatorio, che non può essere interrotto, volto ad evitare danni gravi e certi all'Ente che potrebbero derivare dalla sua mancata esecuzione;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della Società "OIKOS SPA" di Motta S. Anastasia (CT) (P.IVA 04390280875) nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Ritenuto, altresì, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della predetta ditta "OIKOS S.p.A." della somma di € 72.376,60 (IVA esclusa al 22% per € 15.922,85) e comprensiva di ogni altro onere, relativamente al servizio espletato;

Viste:

- la determina dirigenziale n. 2245 del 05.09.2023, con la quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa n. 8 "Ecologia e Politiche Ambientali" del III Settore Tecnico di cui all'Organigramma approvato con Deliberazione della G.C. n° 50/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 173 del 09.07.2024 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale in riforma di quello approvato con Deliberazione della G.C. n° 50/2023, in base al quale la struttura organizzativa dell'Ente è stata completata di un ulteriore settore, il Settore IV, denominato "Ecologia e servizi manutentivi" nell'ambito del quale insiste l'Unità Operativa U.O.C. n. 7 - Ecologia e Politiche Ambientali;
- le determine sindacali n° 2005 del 05.09.2024, n° 547 del 02.04.2025, n° 1019 del 30.05.2025, e n° 1300/01.07.2025 di attribuzione ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi" al Segretario Generale pro-tempore dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi, rispettivamente, fino al 31.03.2025, al 31.05.2025, al 30.06.2025 e al 31.07.2025;

Dato atto che:

- con le predette determine sindacali n° 2005 del 05.09.2024, n° 547 del 02.04.2025, n° 1019 del 30.05.2025 e n° 1300/01.07.2025, è stato disposto che il Segretario Generale in tali funzioni apicali dovrà essere supportato e coadiuvato dalle stesse figure già da ultimo incaricate di U.O.C. n. 6 - Manutenzione e Randagismo e di U.O.C. n. 7 - Ecologia e Politiche Ambientali;
- pertanto la scrivente già incaricata di U.O.C. n. 7 - Ecologia e Politiche Ambientali, con i predetti atti n° 2005 del 05.09.2024, n° 547 del 02.04.2025, n° 1019 del 30.05.2025 e n° 1300/01.07.2025, è contestualmente incaricata come responsabile dei procedimenti relativi alla predetta U.O.C. n. 7 e dei relativi atti;

Vista la determina sindacale n° 1580 del 05.08.2025 di prosecuzione dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi" al Segretario Generale pro-tempore, dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi, dal 01 agosto 2025 e sino alla nomina del nuovo Dirigente del III e del IV Settore;


Ritenuto doversi provvedere in merito;

PROPONE
AL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL IV SETTORE - "ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI"

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 della L. R. del 30 aprile 1981 n° 10;
2. **Di dare atto** che il "Servizio di conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica nell'impianto di c.da Cava dei Modicani, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A.", nel mese di giugno 2025, ha comportato una spesa di € 88.299,45 di cui € 72.376,60 per servizio ed € 15.922,85 per IVA al 22% ed ogni altro onere compresi;
3. **Di liquidare e pagare:**
 - mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (P. IVA 04390280875), meglio individuata nella scheda ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 72.376,60 (IVA esclusa al 22% per € 15.922,85) comprensiva di ogni altro onere;
 - all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 15.922,85 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n° 633/72relativamente al servizio espletato nel mese di Giugno 2025, a valere sulle dette fatture elettroniche n° 443/04 e n° 444/04 del 31.07.2025, prelevando le somme occorrenti sopra indicate nella determinazione n° 651 del 15.04.2025, al cap. 5810/99 imp. n° 198/SUB2/2025 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025;
4. **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione è avvenuta nel corrente anno 2025;
5. **Di dare mandato** al Dirigente del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della superiore somma di € 72.376,60 (IVA esclusa al 22% per € 15.922,85) comprensiva di ogni onere, previa le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla detta ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (P. IVA 04390280875);
6. **Di dare mandato**, infine, infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: oikospa@pec.it il presente atto alla Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT);
7. **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 285/2020 che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41, della Legge 190/2012;
8. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 26 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile E. Q.

(dott.ssa Vincenza Di Rosa)



**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL IV SETTORE - "ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI"**

Vista la superiore proposta del Responsabile E. Q. – U. O. C. 7. – Ecologia e Politiche Ambientali;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità della stessa alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 09.07.2024, con la quale è stato approvato il nuovo Organigramma Comunale ed il conseguente assetto organizzativo dell'Ente in strutture di I livello – Settori e, in strutture di II livello - Unità Operative Complesse (U.O.C.);

Vista la determina sindacale n° 1580 del 05.08.2025 di prosecuzione dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi" al Segretario Generale pro-tempore, dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi, dal 01 agosto 2025 e sino alla nomina del nuovo Dirigente del III e del IV Settore;

Visti:

- la necessità di provvedere a tutela e salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;
- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n° 36/2023, come modificato con il D. Lgs. n° 209 del 31.12.2024;
- la L.R. n° 9/2010;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto
- l'OREL;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di approvare** la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. **Di dare atto che** il "Servizio di conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica nell'impianto di c.da Cava dei Modicani, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A.", nel mese di giugno 2025, ha comportato una spesa di € 88.299,45 di cui € 72.376,60 per servizio ed € 15.922,85 per IVA al 22% ed ogni altro onere compresi;
3. **Di liquidare e pagare:**
 - mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (P. IVA 04390280875), meglio individuata nella scheda ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 72.376,60 (IVA esclusa al 22% per € 15.922,85) comprensiva di ogni altro onere;
 - all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 15.922,85 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72


relativamente al servizio espletato nel mese di Giugno 2025, a valere sulle dette fatture elettroniche n° 443/04 e n° 444/04 del 31.07.2025, prelevando le somme occorrenti sopra indicate nella determinazione n° 651 del 15.04.2025,

al cap. 5810/99 imp. n° 198/SUB2/2025 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025;

4. **Di dare atto che** l'esigibilità dell'obbligazione è avvenuta nel corrente anno 2025;
5. **Di dare mandato** al Dirigente del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della superiore somma di € 72.376,60 (IVA esclusa al 22% per € 15.922,85) comprensiva di ogni onere, preve le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. -40; in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla detta ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (P. IVA 04390280875);
6. **Di dare mandato**, infine, infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: oikospa@pec.it il presente atto alla Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT);
7. **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 285/2020 che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41, della Legge 190/2012;
8. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 26 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza.

08/09/2025

Il Dirigente ad interim del IV Settore.
(Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
198/2025	24/02/25	E 88.299,45	5810/99	2025
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
09	03	1	103	

Modica, 10/09/2025
Simone Di Carlo

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 10 SET. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 10 SET. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 SET. 2025 al 25 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Determinazione n. <u>1842</u> del <u>10 SET. 2025</u>	
Beneficiario	Ditta OIKOS S.p.A.
Indirizzo	Via Giuseppe Verdi n° 44/A - Motta S. Anastasia (CT)
P. IVA / Codice Fiscale	04390280875
Importo vantaggio economico	€ 72.376,60
Codice Identificativo Gara	"CIG B76B4EAB4B"
Norme di riferimento dell'attribuzione	Gara d'appalto con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b, punto b) del D. Lgs. n° 36/2023, come modificato con il correttivo n. 209 del 31.12.2024
Settore Competente	IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi"
Dirigente del Settore	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
Responsabile del Procedimento	Dott. sa Vincenza Di Rosa

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837